

CENTRI DI ROTTAMAZIONE

(CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI)

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1

Competenze comprensoriali

Ai sensi dell'art. 64, comma 2, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, all'approvazione del Piano concernente la localizzazione dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 22 del 1997 provvedono i Comprensori, sentiti i Comuni interessati.

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente, la scelta delle aree da adibire a centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili è effettuata dal Comprensorio, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i Comuni interessati, nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 64, comma 2.

Non è possibile procedere al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un centro di raccolta al di fuori della pianificazione sopra descritta.

Nel caso in cui la localizzazione dell'impianto non sia espressamente definita a livello cartografico dal piano (deve comunque rientrare nelle previsioni), i soggetti pubblici o privati interessati, nell'obiettivo di assicurare una gestione integrata dei rifiuti, possono procedere alla individuazione delle aree idonee alla realizzazione dei centri di raccolta, richiedendone la localizzazione cartografica ai sensi dell'art. 66, comma 3 quinquies, del T.U.L.P. citato.

In tal caso la Giunta comprensoriale approva la localizzazione, sentito il comune territorialmente interessato, previa acquisizione dei pareri dell'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente e del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, secondo quanto disposto dal citato art. 66, commi 3 bis e 3 sexies, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

La disciplina sopra richiamata si applica anche nei confronti dei concessionari e delle succursali delle case costruttrici solo nel caso in cui tali soggetti intendano svolgere attività di smontaggio e di demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili, da autorizzarsi secondo le modalità richiamate nel presente documento (v. art. 7, comma 3, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38 - 110/Leg.).

Art. 2
Finalità del Piano Comprensoriale di Smaltimento dei Rifiuti Speciali
(P.C.S.R.S.)

Il Piano Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Speciali - centri di rottamazione, indica le aree e le relative prescrizioni da utilizzarsi per la raccolta e messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore o rimorchi destinati alla demolizione come previsto dall'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e art. 46 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 3
Elementi costitutivi del P.C.S.R.S.

Sono elementi costitutivi del Piano Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Speciali – centri di rottamazione - gli elaborati e le tavole contenute nel presente CD-ROM, approvato dall'Assemblea comprensoriale, elencati di seguito :

- la Relazione con specificati i criteri di massima che sono stati seguiti per la revisione generale del Piano.
- Le Norme di Attuazione indicanti le norme tecniche per la progettazione, l'installazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali.
- n. 1 quadro d'unione relativo alla sintesi del Piano dell'intero territorio comprensoriale riportante il riferimento alle schede tecniche,
- n. 5 schede tecniche relative a tutti i siti individuati e ritenuti idonei, riportanti i dati tecnici di ogni singola area e i criteri di massima per la progettazione e per la realizzazione delle opere necessarie all'impianto,
- I pareri geologici e le prescrizioni specifiche allegati alle schede tecniche.

Art. 4
Rottamazione dei veicoli

Ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato D.Lgs. n. 22 del 1997) il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del medesimo decreto.

Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore o di un rimorchio.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai suddetti centri di raccolta, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

Pertanto, ai sensi dell'art. 46, comma 5, del D.Lgs. n. 22 del 1997, i soggetti autorizzati a provvedere alla radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli e dei rimorchi avviati alla demolizione sono il titolare del centro di raccolta, il concessionario e il titolare della succursale della casa costruttrice.

Art. 5

Modalità autorizzatorie dei centri di raccolta

A tenore dell'art. 64, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un centro di raccolta è il Comune territorialmente interessato dalla localizzazione dell'impianto.

Ai fini dell'Istruttoria del provvedimento si osservano le disposizioni stabilite dagli artt. 84 e 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché - in quanto compatibili - le disposizioni stabilite dagli artt. 27 e 28 D.Lgs. n. 22 del 1997 e sarà utilizzata la modulistica afferente la domanda di autorizzazione allo smaltimento rifiuti elaborata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (**Allegato "A"**).

Le autorizzazioni devono essere rilasciate entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione delle domande, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni richieste.

Il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione di un centro di raccolta non è comprensivo - di regola - dell'autorizzazione ad effettuare attività di recupero o di smaltimento di rifiuti diversi da quelle contemplati dal provvedimento stesso, né dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti, ancorché costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.

Art. 6

Contenuto delle autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 83, comma 4, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, l'autorizzazione stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque a centottanta

giorni dalla data del conferimento al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolare una sollecita riutilizzazione.

Per effetto del richiamo delle disposizioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997, l'autorizzazione deve altresì indicare:

- i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti;
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- le prescrizioni specifiche ambientali e geologiche presenti nelle schede tecniche;
- le indicazioni circa lo smaltimento o il recupero dei rifiuti decadenti dall'attività oggetto dell'autorizzazione;
- le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- le garanzie finanziarie;
- l'idoneità del soggetto richiedente.

Art. 7

Durata dell'autorizzazione

A norma dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 22 del 1997, l'autorizzazione può essere concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile, previa presentazione di apposita domanda 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

Per quanto concerne la validità e l'adeguamento delle autorizzazioni in essere si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.G.P. n. 38 - 110/Leg di data 26 novembre 1998, recante "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", le autorizzazioni rilasciate ai sensi della Normativa Provinciale vigente precedentemente alla data di entrata in vigore della L.P. 11 settembre 1998 n. 10 (16 settembre 1998), restano valide - ove prescritte anche ai sensi del nuovo regime normativo - fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della citata legge (16 settembre 2002).

Le predette autorizzazioni esistenti devono inoltre essere adeguate d'ufficio per armonizzarle al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come modificato dalla L.P. n. 10/1998.

Art. 8

Valutazione di impatto ambientale

Ai sensi del punto 12, lett. n), della tabella allegata al regolamento di esecuzione della L.P. 29 agosto 1988, n. 28, emanato con D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13 - 11/Leg, così come modificato dal D.P.G.P. di data 10 maggio 1995, n. 7 - 21/Leg., devono essere sottoposti alla procedura di verifica alla valutazione di impatto ambientale i centri di raccolta che vanno ad interessare un'area superiore a 10.000 m², e/o da eventuali successivi ampliamenti.

Art. 9

Interventi edilizi

Il P.C.S.R.S. riferito ai centri di rottamazione si attua attraverso l'intervento edilizio diretto, salvo indicazioni diverse specificate nelle Schede tecniche.

Gli interventi edilizi previsti nelle aree individuate dal Piano dovranno essere conformi ai criteri ed agli indici urbanistici presenti nelle singole schede tecniche.

Per quanto non previsto e non in contrasto con le prescrizioni delle schede tecniche si fa riferimento al P.R.G. vigente ed al Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 10

Criteri progettuali

Ai fini dell'approvazione del progetto e degli elaborati tecnici si dovrà tenere conto dei criteri richiamati nell'**Allegato "B"** delle presenti Norme.

Si evidenziano in particolare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- il centro deve essere opportunamente recintato (altezza recinzione min. 2 m) e dotato di cancelli da chiudersi durante le ore notturne o in assenza di personale;
- deve essere prevista idonea schermatura del centro con siepi ed alberature, atte a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno; per ciò che attiene al rumore in ambiente esterno si rinvia a quanto stabilito dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ai relativi decreti attuativi nonché ai limiti massimi ammissibili in base alla zonizzazione acustica;
- devono essere previsti gli allacciamenti (elettrici, telefonici, idrici, scarichi ecc.) in conformità alle disposizioni vigenti;
- tutte le acque meteoriche devono essere smaltite secondo quanto indicato dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di risanamento delle acque; in particolare devono essere intrapresi tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle superfici del centro di raccolta, quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possano dilavare residui di processo o di lavorazione.

Art. 11

Deposito temporaneo

A tenore dell'art. 6, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 22 del 1997, è definito deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi) - originati, nel caso specifico, dalla attività di ammasso e trattamento dei veicoli e dei rimorchi o di parti dei medesimi (es.: batterie, liquidi esausti, pneumatici, ecc.) -, effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo art. 6, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 22 del 1997.

Il deposito temporaneo di rifiuti, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 22 del 1997, non è soggetto ad autorizzazione, purché il medesimo sia effettuato nel

rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 22 del 1997 suddetto e di seguito riportate:

- a. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenili, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- b. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
- c. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
- d. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- e. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Art. 12 **Stoccaggio**

Qualora il titolare del centro di raccolta intenda detenere i rifiuti con modalità diverse da quelle che regolano il deposito temporaneo degli stessi (ad esempio, per un periodo maggiore di quello prescritto ovvero in luogo diverso da quello che costituisce oggetto dell'attività esercitata), dovrà chiedere apposita autorizzazione allo stoccaggio al Comune, ovvero alla Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente, secondo le modalità più avanti richiamate.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 22 del 1997 si definisce stoccaggio l'operazione di deposito preliminare di rifiuti effettuato prima dell'avvio degli stessi ad un'operazione di smaltimento, ovvero l'operazione di messa in riserva di rifiuti effettuato prima dell'avvio degli stessi ad un'operazione di recupero.

In altri termini, se i rifiuti sono destinati allo smaltimento si configura l'operazione di deposito preliminare, se i rifiuti sono destinati al recupero si configura l'operazione di messa in riserva.

Ai sensi dell'art. 64, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, così come modificato dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, le autorità competenti al rilascio della autorizzazione allo stoccaggio sono:

- a. il sindaco del comune territorialmente competente, per gli stoccaggi di rifiuti effettuati nei luoghi di produzione;

- b. l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, Settore tecnico - scientifico e dell'informazione, Unità organizzativa tutela del suolo, - via Mantova, 16 Trento - negli altri casi.

Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dei centri di rottamazione può rilasciare contestualmente l'autorizzazione per lo stoccaggio dei rifiuti presso il luogo di produzione.

In questo caso l'istruttoria del procedimento e l'atto finale con il quale il Sindaco rilascia l'autorizzazione dovranno prevedere anche gli aspetti che riguardano lo stoccaggio dei rifiuti.

Art. 13

Messa in riserva

Esclusivamente per le operazioni di stoccaggio che prevedono la messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni di recupero previste dal D.M. 5 febbraio 1998 - riportati nell'elenco di cui all'**Allegato "B" - scheda 1** - in alternativa alle modalità autorizzatorie richiamate al punto precedente, è possibile inoltrare comunicazione di inizio attività all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, Settore tecnico - scientifico e dell'informazione, Unità organizzativa tutela del suolo, - via Mantova, 16 Trento, secondo le procedure indicate dall'art. 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997.

Tali procedure prevedono tra l'altro che le operazioni di recupero possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione di inizio attività.

La comunicazione può essere inoltrata compilando la modulistica appositamente predisposta, disponibile presso gli uffici della menzionata unità organizzativa tutela del suolo.

Art.14

Deposito di veicoli presso concessionari e succursali

I veicoli e i rimorchi destinati alla demolizione, consegnati ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per il conferimento successivo ai centri di raccolta, a seguito dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 46, comma 5, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (cancellazione dal PRA), sono considerati rifiuti.

I concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici risultano pertanto produttori di rifiuti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 22 del 1997.

Ai sensi dell'art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 22 del 1997, il deposito temporaneo in conto proprio dei veicoli e dei rimorchi effettuato presso i concessionari o le succursali delle case costruttrici, in attesa di essere avviati ai centri di raccolta per la

demolizione, non è soggetto ad autorizzazione, a condizione che ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m), del medesimo decreto.

Le prescrizioni che disciplinano il deposito temporaneo sono richiamate nell'art. 10 delle presenti Norme.

Qualora il concessionario o il titolare della succursale intenda detenere i veicoli o i rimorchi destinati alla demolizione con modalità diverse da quelle previste per il deposito temporaneo (ad esempio per un periodo maggiore di quello convenuto), si configura l'attività di deposito preliminare di rifiuti, che, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, è soggetto ad autorizzazione comunale.

Le procedure e le modalità autorizzatorie sono richiamate al precedente **art. 12**.

Art. 15

Garanzie finanziarie

L'art. 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nella formulazione vigente precedentemente alla modifica apportata con Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10 prevede che per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di centri di raccolta, ad esclusione di quelle rilasciate nei confronti di enti pubblici e loro concessionari, è necessario il preventivo versamento di idonea garanzia finanziaria da parte dei soggetti da autorizzare nella forma e nei modi stabiliti dalla citata norma, per un importo fissato (con deliberazione n. 29 dd. 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

Per l'attività di stoccaggio (deposito preliminare) di rifiuti tossici e nocivi (pericolosi) è altresì richiesto il versamento di ulteriore garanzia finanziaria, per un importo fissato con deliberazione n. 206 di data 23 luglio 1986.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38 - 110/Leg., tale disciplina - modificata a seguito dell'entrata in vigore della L.P. n. 10 del 1998 - viene peraltro applicata in via transitoria, in attesa della deliberazione della Giunta Provinciale prevista dal medesimo art. 88, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti come modificato dalla L.P. N. 10 del 1998.

La garanzia finanziaria non è prevista per lo stoccaggio di rifiuti speciali in conto proprio.

Art. 16
Iscrizione all'Albo delle imprese

In base all'art. 30, comma 4, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le imprese che svolgono attività di gestione di impianti di titolarità di terzi, devono essere preventivamente iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, presso la Sezione Provinciale istituita in seno alla C.C.I.A.A. di Trento.

L'iscrizione non è invece necessaria nel caso di gestione di propri impianti, il cui esercizio sia stato autorizzato con provvedimento del Sindaco dal Comune territorialmente interessato, ai sensi delle presenti Norme.

Art. 17
Abrogazione di norme

A seguito dell'entrata in vigore della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 concernente "Misure collegate con l'assestamento di bilancio per l'anno 1998", è stato abrogato il comma 6 dell'art. 84 del T.U.L.P., in relazione al quale era possibile, in mancanza del Piano Comprensoriale di Smaltimento dei Rifiuti Speciali, rilasciare autorizzazioni provvisorie ai centri di raccolta per un periodo non superiore a due anni.

E' stato altresì sostituito il comma 5, dell'art. 83, concernente il rilascio di autorizzazioni comunali per l'accumulo temporaneo di autoveicoli e loro parti presso le officine meccaniche, per quantitativi non superiori a 10 unità, fattispecie che non rientra più nelle previsioni di legge.

Le suddette autorizzazioni sono decadute di diritto il 16 agosto 1999 entro la medesima data, i titolari delle officine interessate devono provvedere alla consegna degli autoveicoli ai centri di raccolta autorizzati.

E' fatta salva la disciplina relativa all'autorizzazione comunale allo stoccaggio di veicoli a motore, rimorchi e simili presso i concessionari o le succursali delle case costruttrici, che viene esercitato successivamente all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 46, comma 5, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (cancellazione dal PRA).

Art. 18
Vigilanza

Il comune territorialmente interessato alla localizzazione del centro di raccolta è direttamente competente in materia di controllo come previsto dall'art. 6 del D.P.G.P. 12 luglio 1993, n. 12 - 91/Leg..

Nel caso di accertamenti di irregolarità nella realizzazione del centro o nella gestione dello stesso, spetta al Sindaco - ai sensi dell'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.

citato - diffidare il soggetto inadempiente ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente, procedere secondo la gravità delle infrazioni:

- a. alla sospensione dell'autorizzazione fino al termine massimo di sei mesi;
- b. alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

I verbali di accertamento devono essere trasmessi a:

- la Procura della Repubblica presso la Pretura territorialmente competente, per quanto riguarda gli aspetti di carattere penale;
- l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente, Settore Giuridico – amministrativo - Trento, qualora vengano riscontrate condotte illecite di natura amministrativa.

Art. 19

Disposizioni finali

I progetti dei centri di cui si tratta dovranno ottenere le autorizzazioni o le concessioni prescritte dalle leggi vigenti in materia di tutela ambientale e di governo del territorio (tutela del paesaggio, vincolo idrogeologico, concessioni edilizie, ecc.).

Ai sensi dell'art. 67 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti il presente Piano costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al Piano Urbanistico Provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenute.

Qualsiasi disposizione e norma della disciplina urbanistico edilizia vigente che risulta in contrasto con il P.C.S.R.S. espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.C.S.R.S.

Quanto non esplicitamente contemplato nelle presenti norme viene disciplinato dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.

Le Amministrazioni Comunali provvederanno, entro sei mesi dall'approvazione del P.C.S.R.S. ad aggiornare i regolamenti edilizi comunali per le parti in contrasto con il presente piano.

ALLEGATO "A" – Schema di provvedimento autorizzatorio per la realizzazione ed esercizio di centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione.

OGGETTO: Art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione prot. n. _____ d.d. _____.

IL SINDACO

- **VISTA** la domanda inoltrata in data _____ da _____ con sede in _____, volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione sulle pp.ff. _____ in C.C. _____ loc. _____ nel comune amministrativo di _____ ;
- **ESAMINATA** la documentazione allegata alla domanda comprendente i seguenti elaborati : (elencare)

_____ ;
- **VISTO** il piano comprensoriale per lo smaltimento dei veicoli a motore e simili fuori uso approvato con deliberazione n. _____ d.d. _____ da parte della Assemblea del Comprensorio _____ ;

(1) **ovvero**

- **VISTA** la deliberazione di localizzazione della Giunta Comprensoriale n. _____ d.d. _____ , assunta ai sensi dell'art. 66, comma 3bis e 3sexies, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; (in quanto la localizzazione dell'impianto non è espressamente definita a livello cartografico dal piano comprensoriale per lo smaltimento dei veicoli a motore e simili fuori uso, ma è tuttavia coerente con le indicazioni programmatiche ivi contenute);
- (2) **ESAMINATI** gli atti istruttori ed in particolare l'idoneità tecnico – economica della ditta richiedente, dichiarata anche nel certificato d.d. _____ della C.C.I.A.A. competente territorialmente;
- (3) **RILEVATA** l'insussistenza di procedimenti penali e condanne nei confronti dei soci della società;
- (4) **VISTO** il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente riportante la dicitura prevista dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, attestante che a carico dell'impresa e dei suoi soci non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- **VISTO** il D.M. 28 aprile 1998, n. 406 riguardante "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti" ;
- **VISTO** l'art. 8, comma 1, lettera f) del suddetto decreto, nonché l'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 22 del 1997, che prevedono l'iscrizione all'Albo per talune attività, compresa la gestione di impianti di smaltimento di titolarità di terzi;
- **RICORDATO** che l'art. 64, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1 - 41/Leg. e s.m., attribuisce al Comune territorialmente interessato la competenza autorizzatoria relativa all'esercizio dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, nonché agli stoccaggi di rifiuti effettuati nei luoghi di produzione di cui all'art. 6, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 22 del 1997 ;
- **RITENUTO** di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

(1) riportare solo la fattispecie d'interesse.

(2) documenti necessari solo per soggetti privati o società.

(3) da omettere nel caso di enti pubblici o loro concessionari.

(4) documenti necessari solo per soggetti privati o società.

- **VISTI** gli artt. 83, 84 e 86 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1 - 41/Leg. e successive modifiche ed integrazioni ;
- **VISTO** il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m. ed in particolare l'art. 46 ;
- **VISTO** il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;
- **VISTO** il decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m), e comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;
- **VISTO** l'art. 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e le disposizioni attuative relative al versamento della garanzia finanziaria ;
- **VISTA** la garanzia finanziaria prestata a favore del Comune a copertura delle spese per l'eventuale bonifica e ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività autorizzata ;

ovvero

- ⁽⁵⁾ **VISTO** l'esonero da tale obbligo ;
- **VISTO** l'art. 8, comma 2, del D.P.G. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg, il quale prevede che, in attesa di ulteriori norme tecniche statali, per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare e di deposito temporaneo dei rifiuti si osservano i criteri tecnici stabiliti con D.P.G.P. 30luglio 1991, n. 12-42/Leg, riguardante l'approvazione del regolamento di esecuzione dell'art. 87, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti;

⁽⁵⁾ l'esonero riguarda gli enti pubblici o i suoi concessionari.

dispone

Art. 1

La Ditta/Ente (denominazione o ragione sociale dell'ente o impresa) _____, con sede in _____, cui è titolare/legale rappresentante il Signor _____, nato a _____, il _____ e residente in _____, è autorizzata/o a realizzare e gestire il centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione sito in loc. _____, sulle pp. ff. n. _____ in C.C. _____, Comune amministrativo di _____, su una superficie complessiva di mq _____, per un massimo di n. _____ veicoli annui da trattare, in conformità agli elaborati progettuali allegati alla domanda presentata in data _____ prot. n. _____ per il rilascio della presente autorizzazione e nell'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2 ⁽⁶⁾

Il presente provvedimento consente lo stoccaggio, in modo separato e negli specifici settori, delle seguenti tipologie di rifiuti secondo le quantità indicate (riportare solo le tipologie che interessano) :

Rifiuti <u>non pericolosi</u> recuperabili		
Codice C.E.R.	Descrizione	ton/anno
160101 - Catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi.	
160102 - Altri catalizzatori sostituiti in veicoli		
160102 - Altri catalizzatori sostituiti in veicoli	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti in gomma	

160103 - Pneumatici usati	Pneumatici ricostruibili	
160105 - Parti leggere provenienti dalla demolizione di veicoli 160208 - Rifiuti della demolizione dei veicoli	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.	
160105 - Parti leggere provenienti dalla demolizione di veicoli 160208 - Rifiuti della demolizione dei veicoli	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche.	
160208 - Rifiuti della demolizione dei veicoli	Rottami di vetro.	
160208 - Rifiuti della demolizione dei veicoli	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	
160208 - Rifiuti della demolizione dei veicoli	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche.	
160208 - Rifiuti della demolizione dei veicoli	Imbottiture sedili in poliuretano espanso.	
160208 - Rifiuti della demolizione dei veicoli	Pannelli sportelli auto.	
Altro....		

(6) l'articolo può essere omissivo qualora il deposito dei rifiuti venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. I rifiuti depositati non devono contenere policloridibenzodiossine, policloridibenzofurani, policloridibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenili, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- b. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
- c. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
- d. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- e. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Rifiuti <u>pericolosi</u>		
Codice C.E.R.	Descrizione	ton/anno
130106 - Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale	Olio per idroguida, olio ammortizzatori, ecc.. a base totalmente minerale.	
130107 - Altri oli per circuiti idraulici	Olio per idroguida, olio ammortizzatori, ecc.. a base parzialmente sintetica o totalmente sintetica.	
130108 - Olio per freni	Liquido dell'impianto frenante.	
130202 - Oli esausti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati	Olio motore, olio cambio, olio differenziale, ecc..	
130303 - Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti e altri liquidi non contenenti composti organici clorurati	Liquido refrigerante e antigelo contenuto all'interno dei radiatori.	
140401 - Clorofluorocarburi (CFC)	Gas refrigeranti degli impianti di condizionamento.	
160601 - Accumulatori al piombo	Accumulatori esausti.	
160606 - Elettroliti da pile e accumulatori	Acidi degli accumulatori.	
Altro		

Art. 3

La presente autorizzazione **ha durata di anni cinque** dalla data di ricevimento del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto autorizzato, previa presentazione di apposita domanda almeno 180 giorni prima della sua scadenza, in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 4

Il soggetto autorizzato, ai fini di una corretta gestione del centro, dovrà attenersi ad alcune norme tecniche di seguito richiamate:

1. l'impianto deve essere suddiviso nei seguenti settori, secondo gli elaborati tecnici presentati (riportare solo le tipologie che interessano):

Settori	Superficie (mq.)	Capacità (mc o n° veicoli	Tipo di stoccaggio*
a) - settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi in entrata;			
b) - settore per le operazioni di messa in sicurezza e smontaggio dei veicoli e dei rimorchi;			
c) - settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi bonificati;			
d) - settore per il deposito delle parti di ricambio commerciabili;			
e) - settore per il deposito dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero;			
f) - settore per il deposito dei rifiuti solidi destinati allo smaltimento;			
g) - settore per il deposito dei rifiuti liquidi estratti dai veicoli (oli cambio, olio motore, liquidi idraulici e refrigeranti, acidi di batteria, ecc..);			
h) - eventuale settore per il deposito dei combustibili estratti dai veicoli (da autorizzare ai sensi delle vigenti normative di settore).			

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1) Fusti | 7) Accumulo scoperto su terreno |
| 2) Sacchi | 8) Accumulo coperto su terreno |
| 3) Vasca | 9) Accumulo scoperto su pavimento |
| 4) Serbatoio interrato | 10) Accumulo scoperto su pavimento |
| 5) Serbatoio esterno | 11) Altro (specificare) |
| 6) Container asportabile | |

2. L'impianto ai fini della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti deve essere dotato di:

- a. una serie di contenitori per la raccolta dei liquidi estratti dai veicoli. La raccolta deve essere realizzata separatamente per classi omogenee ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente; ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38 - 110/Leg. in attesa di ulteriori norme tecniche statali per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare e di deposito temporaneo dei rifiuti, si

- b. osservano i criteri tecnici stabiliti con D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12 - 42/Leg. riguardante l'approvazione del regolamento di esecuzione dell'art. 87, comma 3, del T.U.L.P. in tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ;
- c. un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamento;
- d. scarichi idrici in conformità alla specifiche autorizzazioni da acquisire in relazione alle norme vigenti.

3. Nell'impianto devono essere presenti i seguenti servizi infrastrutturali:

- Ufficio (descrizione): _____ ;
- Telefono (descrizione): _____ ;
- Rete idrica (descrizione): _____ ;
- Fognatura (descrizione): _____ ;
- Acque bianche (descrizione): _____ ;
- Recinzione/cancello (descrizione): _____ ;
- Alberatura (descrizione): _____ ;
- Altro: _____ ;

3. La gestione dell'impianto è sottoposta alle seguenti modalità:

- a. I veicoli e i rimorchi all'arrivo devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, nell'apposito settore, in attesa del prelievo di tutti i liquidi e delle batterie;
- b. I veicoli e i rimorchi, salvo quelli soggetti a particolari disposizioni della autorità giudiziaria o amministrativa, non possono essere detenuti presso l'impianto per un periodo di tempo superiore a 180 gg. dalla data di conferimento;
- c. I rifiuti liquidi e le batterie dovranno essere depositati in appositi contenitori per il successivo allontanamento;
- d. I veicoli e i rimorchi devono essere trattati solo su apposite piattaforme di lavoro impermeabilizzate, entro tempi dipendenti dallo stato di conservazione degli stessi;
- e. I materiali di risulta costituiti da parti di ricambio, rifiuti liquidi e solidi devono essere depositati separatamente negli appositi settori; è vietato miscelare tra loro rifiuti diversi;
- f. È vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto;
- g. L'accertamento delle carcasse trattate non deve superare l'altezza di sei metri;
- h. Il titolare della presente autorizzazione deve accertarsi che i terzi, ai quali affida i rifiuti per le attività di recupero o smaltimento, diverse da quelle che formano oggetto del presente provvedimento, siano muniti delle autorizzazioni previste dal D.Lgs. 22 del 1997;
- i. (indicare le condizioni e le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, sulla base della documentazione progettuale presentata);
- j. (specificare eventuali ulteriori prescrizioni).

Art. 5

Il presente provvedimento non è comprensivo dell'autorizzazione ad effettuare attività di recupero o di smaltimento di rifiuti diversi da quelli contemplati dal provvedimento stesso, né dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti, ancorché costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.

Art. 6

Il titolare della presente autorizzazione è inoltre tenuto:

- a. a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire nella persona del titolare dell'autorizzazione nonché ogni altra modifica o variazione che per qualsiasi causa dovesse intervenire nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio dell'attività autorizzata;
- b. a comunicare tempestivamente se nei confronti del titolare della presente sia iniziata azione penale o sia proposta adozione di misure per l'ipotesi di reato previste dalle leggi citate all'art. 86, primo comma, lett. b) del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti,
- c. a verificare che, nel caso di affidamento a terzi del servizio di gestione del centro di rottamazione, il soggetto appaltatore sia in regola con le norme d'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, alla sezione gestione di impianti di titolarità di terzi;
- d. a tenere presso il centro di rottamazione apposito registro di carico e scarico in conformità alle disposizioni di cui all'art.12 del D.Lgs. 22 del 1997; a conservarlo a tempo indeterminato e consegnarlo all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al termine delle attività di smaltimento;
- e. a comunicare - ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 22 del 1997 entro il 30 aprile di ciascun anno alla C.C.I.A.A. di Trento, su apposito modulo, i dati relativi alla quantità ed ai tipi di rifiuti prodotti, detenuti, trattati, stoccati o smaltiti nell'anno solare precedente;
- f. a non sospendere l'attività di smaltimento senza esserne preventivamente autorizzato;
- g. a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni vigenti in materia.

Art. 7

La presente autorizzazione può essere modificata, integrata o sospesa per evitare danno a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si rendesse necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del T.U.L.P. citato, ed è soggetto ad ogni norma anche più restrittiva che intervenisse in materia.

Art. 8

Fermo restando l'obbligo di comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, ogni successivo ampliamento del centro di rottamazione comportante il superamento della superficie - compresa quella già utilizzata - di 10.000 m², è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.P. 29 agosto 1988, n. 28.

Art. 9

E' in ogni caso fatta salva l'acquisizione di ogni altro provvedimento previsto dalla vigente normativa.

Art. 10⁽⁷⁾

Si dà atto che il rilascio del presente provvedimento è coperto da idonea garanzia finanziaria stipulata ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti presso _____ con atto n. _____ d.d. _____ ,
per l'importo di Lire _____ , per attività di rottamazione dei veicoli nonché per l'attività di stoccaggio (deposito preliminare) di rifiuti tossico – nocivi (ora pericolosi). ⁽⁸⁾

Art. 11

Copia del presente provvedimento è trasmessa alla Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente della Provincia Autonoma di Trento, e al Pubblico Registro Automobilistico presso l'Automobile Club Trento.
Copia del presente provvedimento dovrà inoltre essere esposta al pubblico in luogo ben visibile presso il centro di raccolta.

⁽⁷⁾ da omettere nel caso di enti pubblici o loro concessionari.

⁽⁸⁾ inserire la parte in corsivo solo qualora il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e gestione del centro di rottamazione sia comprensivo anche dell'autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

ALLEGATO “B” - Criteri tecnici e gestionali ai fini della progettazione e dell'esercizio dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore o rimorchi destinati alla demolizione.

1. Criteri tecnico - progettuali

1.1. Progettazione del centro

Ai fini dell'approvazione del progetto e degli elaborati tecnici si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- a. Di norma l'impianto deve essere suddiviso nei seguenti settori:
 - a.a. Settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi in entrata;
 - a.b. Settore per le operazioni di messa in sicurezza e smontaggio dei veicoli e dei rimorchi;
 - a.c. Settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi bonificati;
 - a.d. Settore per il deposito delle parti di ricambio commerciabili;
 - a.e. Settore per il deposito dei rifiuti solidi destinati alle operazioni di recupero;
 - a.f. Settore per il deposito dei rifiuti solidi destinati allo smaltimento;
 - a.g. Settore per il deposito dei rifiuti liquidi estratti dai veicoli (olio cambio, olio motore, liquidi idraulici e refrigeranti, acidi di batteria ecc.);
 - a.h. Eventuale settore per il deposito dei combustibili estratti dai veicoli (da realizzare e autorizzare ai sensi delle vigenti normative di settore).

Le aree dei settori a.a., a.b., e a.g. devono essere adeguatamente impermeabilizzate, l'impermeabilizzazione degli altri settori sarà valutata in funzione delle modalità tecniche gestionali delle operazioni ivi eseguite e delle strutture impiantistiche di cui risultano dotati;

- 1) Il centro deve essere dotato di parcheggio interno, di percorsi obbligati per l'accesso al pubblico, di adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione dei materiali e per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di incidente;
- 2) Deve essere prevista una zona servizi comprendente anche un deposito per le sostanze da usare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- 3) Il centro deve essere dotato di presidi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché idoneo impianto antincendio, nel rispetto delle rispettive normative di settore;
- 4) Il centro deve essere dotato di impianto di convogliamento delle acque piovane verso pozzetti di raccolta muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati, e scarichi idrici conformi alla normativa vigente (allacciamento, ove possibile, in pubblica fognatura o predisposizione di idoneo impianto di trattamento prima dello scarico). In ogni caso si dovrà tenere conto di quanto indicato all'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di risanamento delle acque; in particolare devono essere intrapresi tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle superfici del centro di raccolta, quali pavimenti, cortili, piazzali, e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti, possano dilavare residui di processo o di lavorazione;
- 5) Devono essere previsti gli allacciamenti (elettrici, telefonici, ecc.) in conformità alle disposizioni vigenti;
- 6) Il centro deve essere opportunamente recintato (altezza recinzione min. 2 ml.) e dotato di cancelli da chiudersi durante le ore notturne o in assenza di personale,
- 7) Deve essere prevista idonea schermatura perimetrale con siepi ed alberature atte a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno; per ciò che attiene al rumore in ambiente esterno si rinvia a quanto stabilito dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, ai relativi decreti attuativi nonché ai limiti massimi ammissibili in base alla zonizzazione acustica.

1.2. Settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi in entrata

In questo settore vengono collocati i veicoli e i rimorchi in arrivo al centro, in attesa di essere sottoposti alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza. I veicoli e i rimorchi devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati.

La pavimentazione deve essere adeguatamente impermeabilizzata mediante trattamento superficiale di indurimento del cemento o ciclo di verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali, agli acidi ed alle altre sostanze liquide contenute nei veicoli.

1.3. Settore per le operazioni di messa in sicurezza e smontaggio dei veicoli e dei rimorchi.

In detto settore i veicoli e i rimorchi devono essere sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e di rimozione delle parti di ricambio nonché dei rifiuti recuperabili. La messa in sicurezza comporta l'asportazione degli elementi ambientalmente critici presenti in un'autovettura, quali: il combustibile, la batteria, gli oli contenuti nel motore, nelle sospensioni idrauliche, nell'idroguida, ecc., il liquido dei freni, il liquido refrigerante, i CFC e HFC (clorofluorocarburi e idrofluorocarburi) dei condizionatori, ecc..

Tutti i rifiuti allo stato liquido rimossi dai veicoli e dai rimorchi devono essere depositati in appositi contenitori in modo da non determinare alcun tipo di percolazione, per il successivo smaltimento e/o recupero a norma di legge. E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.

Il settore di trattamento deve presentare i medesimi requisiti del settore di conferimento; l'area deve inoltre essere dotata di apposita copertura provvista di pluviali per l'intercettazione delle acque meteoriche.

All'interno del settore, o nelle sue immediate vicinanze, deve essere previsto un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento accidentale.

1.4. Settore per il deposito dei veicoli e dei rimorchi bonificati.

La pavimentazione dell'area di deposito delle carcasse deve essere protetta mediante selciato ghiaioso dotato di rete di scolo per le acque piovane.

Qualora nel settore vengano depositate carcasse che possono dar luogo a percolazioni, la pavimentazione dovrà essere adeguatamente impermeabilizzata e presentare i medesimi requisiti dei settori di conferimento e di trattamento dei veicoli (punti 1.2. e 1.3 del presente documento).

Le carcasse possono essere accatastate fino ad un'altezza massima di sei metri.

1.5. Settore per il deposito delle parti di ricambio commerciabili.

Come previsto dall'art. 46, comma 7 e 8, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. Queste ultime potranno essere cedute esclusivamente agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Con apposito decreto emanato ai sensi dell'art. 46, comma 10, del D. Lgs. 22 del 1997, verranno individuate le suddette parti di ricambio attinenti alla sicurezza.

L'intero settore deve essere in ogni caso pavimentato. Qualora nel settore vengano depositate parti di ricambio che possano comportare l'emissione di colaticci (es. motori, differenziali, sospensioni idrauliche, ecc.), la pavimentazione dovrà essere adeguatamente impermeabilizzata e presentare i medesimi requisiti dei settori di conferimento e di trattamento dei veicoli (punti 1.2 e 1.3 del presente documento).

Al fine di prevenire il deterioramento della componentistica e di comprometterne quindi il futuro riutilizzo l'area adibita al deposito delle parti di ricambio dovrebbe essere di norma coperta.

1.6. Settore per il deposito dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero e settore per il deposito dei rifiuti solidi destinati allo smaltimento.

I settori devono essere chiaramente delimitati sul posto al fine di consentire la loro immediata individuazione. Il settore dei rifiuti recuperabili deve essere separato dal settore dei rifiuti destinati allo smaltimento. I rifiuti codificati con codice CER diverso, ancorché stoccati all'interno di un unico settore, devono essere depositati in modo differenziato. Se il deposito avviene in cumuli, questi dovranno essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche dei rifiuti, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

E' consentito l'utilizzo di contenitori mobili del tipo scarrabile (container), purché adibiti a contenere rifiuti codificati con lo stesso codice CER. Il contenitore non deve comunque essere rimosso dall'area individuata a livello di documentazione progettuale.

Devono essere intrapresi tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche possano dilavare i rifiuti in deposito, prevedendo, se del caso, la copertura dei settori.

1.7. Settore per il deposito dei rifiuti liquidi estratti dai veicoli.

Il settore deve presentare i medesimi requisiti tecnici del settore di trattamento dei veicoli e dei rimorchi, vale a dire l'impermeabilizzazione della pavimentazione e la copertura dell'area.

All'interno del settore, o nelle sue immediate vicinanze, deve essere previsto un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento accidentale.

In detto settore deve essere prevista una serie di serbatoi per la raccolta dei liquidi estratti dai veicoli (combustibili inutilizzabili, olio cambio, olio motore, liquidi idraulici e refrigeranti, acidi di batteria, ecc.).

Le diverse tipologie di rifiuti devono essere depositate separatamente e per classi omogenee.

Lo stoccaggio dei rifiuti CFC e degli HFC deve avvenire in appositi contenitori (bombole di varia capienza) protetti dai raggi solari ed in grado di garantire la corretta conservazione dei rifiuti.

Restano ferme in quanto applicabili le prescrizioni tecniche contenute nella delibera del comitato interministeriale 27 luglio 1984, punto 4.1 relative allo stoccaggio di rifiuti tossico e nocivi, nonché quelle previste dal Regolamento di attuazione dell'art. 87, comma 3, del T.U.L.P. relative allo stoccaggio di talune tipologie di rifiuti speciali.

A tale proposito si segnala tra l'altro quanto segue:

- a. Se lo stoccaggio di liquidi pericolosi avviene in più serbatoi fuori terra, questi devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva degli stessi e, in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

- b. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- c. I recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- d. allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.

L'impianto di stoccaggio degli oli minerali usati in quantità superiore a 500 litri, dovrà essere realizzato in conformità alle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato C al decreto ministeriale 16 maggio 1996 n. 392 (regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati).

1.8. Settore per il deposito dei combustibili estratti dai veicoli.

L'eventuale deposito di combustibili estratti dai veicoli è disciplinato da specifica normativa, la cui complessità determina un necessario rinvio alle strutture competenti al rilascio dei provvedimenti permissivi e delle relative prescrizioni tecniche (Comuni, P.A.T.¹ - Servizio antincendi e protezione civile, A.P.P.A.² - Unità Organizzativa tutela dell'acqua, A.P.S.S.³ - Unità Operativa di prevenzione infortuni, ecc.).

¹..Provincia Autonoma Trento

² Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

³ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

2. Criteri gestionali

2.1. Certificazione consegna veicolo.

A far data 2 marzo 1997, il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22. Tali centri possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Alla consegna del veicolo il titolare del centro dovrà rilasciare al suo proprietario un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

2.2. Cancellazione dal PRA.

Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Ai sensi dell'art. 46, comma 6 – bis, del D.Lgs. n. 22 del 1997, i gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5 dell'art. 46 del D.Lgs. n. 22 del 1997, e poc'anzi richiamati.

2.3. Recupero dei rifiuti.

I veicoli e i rimorchi, prima di essere avviati alla demolizione, devono essere sottoposti, per quanto è possibile, ad un trattamento di smontaggio della componentistica, finalizzato al raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei materiali recuperabili non soggetti a commercio come parti di ricambio (es. plastica, vetro, pneumatici logori, ecc.).

I suddetti materiali devono essere gestiti come rifiuti, pertanto dovranno essere attivate tutte le procedure amministrative e tecniche previste dalla normativa specifica (registri di carico/scarico, denuncia annuale, formulari di identificazione, ecc.).

A titolo informativo, nonché ai fini della codifica dei rifiuti decadenti dalle attività di messa in sicurezza delle carcasse, l'allegato n. 1 - a titolo esemplificativo - contiene un elenco dei rifiuti non pericolosi che, ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, possono essere smontati dai veicoli e dai rimorchi per essere avviati alle operazioni di recupero.

2.4. Deposito temporaneo di rifiuti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 22 del 1997, il deposito temporaneo dei rifiuti originati dalle attività di ammasso e trattamento dei veicoli e dei rimorchi (liquidi,

batterie, materiali inutilizzabili, ecc.), inteso come il raggruppamento dei medesimi effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, è consentito alle seguenti condizioni:

- a. I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenili, oliclorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- b. I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;
- c. I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;
- d. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- e. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Il deposito temporaneo, effettuato nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, non è soggetto al rilascio di autorizzazione.

2.5. Stoccaggio di rifiuti.

Qualora il titolare del centro di raccolta intenda detenere i rifiuti con modalità diverse da quelle che regolano il deposito temporaneo degli stessi (ad esempio, per un periodo maggiore di quello prescritto ovvero in luogo diverso dal quello che costituisce oggetto dell'attività esercitata), dovrà inoltrare apposita domanda di autorizzazione allo stoccaggio alle autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. I), del D. Lgs. N. 22 del 1997 si definisce stoccaggio l'operazione di deposito preliminare di rifiuti effettuato prima dell'avvio degli stessi ad un'operazione di smaltimento, nonché l'operazione di messa in riserva di rifiuti effettuato prima dell'avvio degli stessi ad un'operazione di recupero.

In altri termini, se i rifiuti sono destinati allo smaltimento si configura l'operazione di deposito preliminare, se i rifiuti sono destinati al recupero si configura l'operazione di messa in riserva.

Ai sensi dell'art. 64 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, così come modificato dalla Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10, le autorità competenti al rilascio della autorizzazione allo stoccaggio sono:

- a. il Sindaco del comune territorialmente competente, per gli stoccaggi di rifiuti effettuati nei luoghi di produzione;
- b. l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, Settore tecnico - scientifico e dell'informazione, Unità organizzativa tutela del suolo, - via Mantova, 16 Trento - negli altri casi.

Data l'identità del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dei centri di rottamazione e al rilascio dell'autorizzazione per lo stoccaggio dei rifiuti presso il luogo di produzione può essere rilasciata con un unico provvedimento contestualmente al rilascio dell'autorizzazione sindacale necessaria ai fini dell'esercizio del centro di raccolta. In questo caso l'istruttoria del procedimento e l'atto finale con il quale il Sindaco rilascia l'autorizzazione dovranno prevedere anche gli aspetti che riguardano lo stoccaggio dei rifiuti.

2.6. Messa in riserva.

In alternativa al rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni di recupero previste dal D.M. 5 febbraio 1998 (messa in riserva), può essere effettuato previa comunicazione di inizio attività secondo le procedure indicate nell'art. 33 del D. Lgs. 22 del 1997.

La comunicazione dovrà essere trasmessa all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, Settore tecnico - scientifico e dell'informazione, Unità organizzativa tutela del suolo, - via Mantova, 16 Trento , utilizzando la modulistica disponibile presso il suddetto ufficio.

L'art. 33 del D. Lgs. 22 del 1997 sopra richiamato prevede tra l'altro che le operazioni di recupero dei rifiuti possano essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività.

A titolo esemplificativo, la scheda n. 1 del presente allegato riporta un elenco non esaustivo dei rifiuti non pericolosi recuperabili per i quali è possibile procedere alle operazioni di messa in riserva.

3. Adempimenti amministrativi

3.1. Iscrizione all'Albo delle Imprese.

In base all'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le imprese che svolgono attività di gestione di impianti di smaltimento o di recupero di titolarità di terzi, devono essere preventivamente iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, vale a dire presso la sezione istituita in seno alla C.C.I.A.A. di Trento. L'iscrizione non è invece necessaria nel caso di gestione di impianti il cui esercizio sia stato autorizzato con provvedimento del comune territorialmente interessato. A tal proposito, si evidenzia che in data 28 aprile 1998 è stato adottato il D.M. n. 406 concernente "Il Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti", previsto dall'art. 30, comma 6, del D. Lgs. N. 22 del 1997.

E' altresì prevista l'iscrizione all'Albo nel caso di imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, nonché di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (sia propri che prodotti da terzi) , con esclusione dei trasporti di rifiuti pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi fino ad un quantitativo di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno.

3.2. Garanzie finanziarie.

L'art. 88 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nella formulazione vigente precedentemente alla modifica apportata con Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10, prevede che per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di centri di raccolta, ad esclusione di quelle rilasciate nei confronti di Enti pubblici e loro concessionari, è necessario il preventivo versamento di idonea garanzia finanziaria da parte dei soggetti da autorizzare nella forma e nei modi stabiliti dalla citata norma, per un importo fissato, con deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Per l'attività di stoccaggio (deposito preliminare) di rifiuti tossico e nocivi (pericolosi) è altresì richiesto il versamento di ulteriore garanzia finanziaria, per un importo fissato - con deliberazione n. 206 di data 23 luglio 1986.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38 - 110/Leg., tale disciplina - modificata a seguito dell'entrata in vigore della L.P. n. 10 del 1998 - viene peraltro applicata in via transitoria, in attesa della deliberazione della Giunta Provinciale prevista dal medesimo art. 88, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come modificato dalla medesima L.P. 10 del 1998 suddetta.

La garanzia finanziaria non è prevista per lo stoccaggio di rifiuti speciali in conto proprio.

3.3. Comunicazione annuale (M.U.D).

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, il soggetto autorizzato alla gestione del centro di raccolta è tenuto a comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di Trento, la quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti smaltiti nell'anno solare precedente, utilizzando il modello unico di dichiarazione (M.U.D.) conforme alla normativa vigente. In proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, chiunque non effettua la comunicazione suddetta, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria previste dallo stesso articolo. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine del 30 aprile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal sopracitato articolo.

3.4. Registro di carico/scarico.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i soggetti autorizzati alla gestione del centro di raccolta hanno l'obbligo di tenere un registro di presa in carico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti. Il modello del registro nonché le modalità di tenuta e compilazione dello stesso sono disciplinate dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148. Il registro degli oli usati previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data 13 giugno 1998, può essere utilizzato fino al suo esaurimento purché contenga tutti gli elementi previsti dal nuovo modello sopra menzionato.

3.5. Registro entrata/uscita veicoli.

Resta ferma la disciplina dettata dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in merito alla tenuta del registro di entrata e di uscita dei veicoli, che dovrà continuare ad essere utilizzato secondo le norme del regolamento emanato ai sensi del decreto citato. A tenore della circolazione Ambiente - Industria di data 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, la presa in carico e lo scarico dei veicoli avviati alla demolizione potrà essere annotata solo su quest'ultimo registro, mentre il registro di carico/scarico dei rifiuti previsto dal D. Lgs. 22 del 1997 potrà essere utilizzato per le annotazioni dei rifiuti originati dalla attività di demolizione dei veicoli.

In proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo articolo.

3.6. Formulario di identificazione rifiuti.

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 22 del 1997, durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione il cui modello uniforme e le rispettive modalità di compilazione sono state adottate con decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145. Il formulario di identificazione deve essere vidimato presso l'Ufficio del Registro o le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. La fattura di acquisto del formulario, riportante gli estremi della numerazione dello stesso, deve essere annotata sul registro IVA - acquisti.

Il formulario è quindi necessario per il trasporto di rifiuti conferiti al centro di raccolta (es. veicoli radiati dal PRA) effettuato da enti o imprese, nonché per il trasporto dei rifiuti prodotti presso il centro stesso e consegnati a ditte autorizzate per il recupero o per lo smaltimento.

Il formulario può essere compilato sia da parte del produttore o detentore dei rifiuti, che dal trasportatore al quale si consegnano i rifiuti.

Entro tre mesi del conferimento dei rifiuti al trasportatore, il titolare del centro deve ricevere una copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario; qualora ciò non avvenisse il gestore dovrà comunicare la mancata ricezione alla Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente Settore tecnico - scientifico e dell'informazione, Unità organizzativa tutela del suolo, - via Mantova, 16 Trento.

Il formulario non è obbligatorio per il trasporto di rifiuti che non eccede la quantità di 30 chilogrammi o litri al giorno effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.

Il trasporto di olio minerale usato deve essere accompagnato anche dall'allegato F al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.

SCHEMA N. 1

Elenco dei rifiuti non pericolosi che possono essere smontati dai veicoli e dai rimorchi per essere avviati alle operazioni di recupero.

Mediamente una autovettura è costituita per il 75% del suo peso da materiali metallici ferrosi e per il restante 25% da materiali vetrosi e plastici o comunque di origine organica. La componente metallica è quasi totalmente recuperata, mentre la restante parte viene molto spesso inviata in discarica, contrariamente ai principi sui quali si basa l'attuale normativa statale e provinciale, la quale privilegia le attività e le iniziative volte al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei rifiuti.

Nella seguente tabella sono riportate alcune tipologie di rifiuti non pericolosi che è possibile smontare dai veicoli e per i quali la normativa tecnica di settore ha individuato le relative attività e condizioni di recupero.

L'elenco, redatto solo ai fini puramente indicativi, è stato predisposto sulla base dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, al quale si rinvia per una più approfondita verifica.

Categoria del rifiuto	Tipologia del rifiuto	C.E.R.	Caratteristiche del rifiuto	Attività di recupero
2. Rifiuti di vetro in forma non disperdibile	2.1. rottami di vetro	160208 rifiuti della demolizione dei veicoli	Vetro di scarto	a) recupero diretto nell'industria vetraria [R5]; b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria; c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio.
5. Altri rifiuti contenenti metalli	5.1. Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.	160105 Parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli; 160208 Rifiuti della demolizione dei veicoli	Parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.	Messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4].

6. Rifiuti di plastiche.	5.5. Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi.	160101 Catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli; 160102 Altri catalizzatori sostituiti in veicoli.	Involucro in acciaio contenente un supporto inerte con Pt, Pd e Rh.	Apertura del catalizzatore; estrazione del monolita, macinazione e recupero dei metalli preziosi e dell'involucro in acciaio inviato alle fonderie dei metalli ferrosi [R4] [R8] .
	5.8. Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160208 Rifiuti della demolizione dei veicoli.	Spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, ecc..	a) messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica per asportazione del rivestimento per sottoporre la frazione metallica all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4], la frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche[R3]; b) pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica [R4] .
	6.2. Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche.	160105 Parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli; 160208 Rifiuti della demolizione di veicoli.	Granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc.	Messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche [R3] .
	6.5. Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche.	160208 Rifiuti della demolizione dei veicoli.	Manufatti interi o parti di essi in plastica. Eventuale presenza di cariche inerti, gomma, pigmenti, additivi.	Messa in riserva di rifiuti [R13] per sottoporre la frazione plastica all'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche [R3].
	6.6. Imbottiture sedili in poliuretano espanso.	160208 Rifiuti della demolizione dei veicoli.	Imbottiture intere o parte di esse in poliuretano espanso. Eventuale presenza di tessuti di rivestimento.	Messa in riserva di rifiuti [R13] con taglio e separazione schiuma da fodera, per sottoporre la

10. rifiuti solidi in caucciù e gomma.	6.11. Pannelli sportelli auto.	160208 Rifiuti della demolizione dei veicoli.	Fibre vegetali in matrice polipropilenica.	frazione plastica all'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche [R3]. Messa in riserva di rifiuti [R13] con macinazione della frazione plastica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria della trasformazione delle materie plastiche [R3].
	10.2. Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti in gomma.	160103 Pneumatici usati.	Pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.	Messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero: a) nell'industria della gomma per mescole compatibili [R3]; b) recupero nella produzione bitumi [R3]; c) realizzazione di parabordi [R3].
	10.3. Pneumatici ricostruibili.	160103 Pneumatici usati.	Pneumatici usurati.	Messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] per sottoporli alle operazioni di recupero [R3].

SCHEDA N. 2

Norme generali per la messa in sicurezza delle autovetture e dei rimorchi e la gestione dei rifiuti decadenti da tale attività.

Per messa in sicurezza si intende ogni intervento di contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

Le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dei rimorchi devono essere effettuate nei centri di raccolta aventi le caratteristiche tecniche minimali richiamate nella scheda C al punto 1: "Criteri tecnico - progettuali", all'interno dello specifico settore adibito al trattamento dei veicoli (punto 1.3 della scheda C).

I rifiuti decadenti dalla attività di demolizione dei veicoli devono essere stoccati nel rispetto delle prescrizioni normative richiamate al punto 2 "Criteri gestionali" della citata scheda.

Combustibile

Il combustibile, anche se presente all'interno dei serbatoi dei veicoli in piccole quantità, deve essere rimosso. Esso deve essere avviato ad un immediato riuso senza stoccaggi intermedi che richiederebbero pratiche burocratiche e prescrizioni tecniche di difficile controllo e attuazione.

Batterie esauste

Codice CER 160601 - accumulatori al piombo - Rifiuto pericoloso
--

Le batterie devono essere asportate dai veicoli e stoccate negli appositi contenitori aventi le caratteristiche descritte nella scheda C, punto 1.6. "*Settore per il deposito dei rifiuti solidi destinati allo smaltimento*".

Ai sensi dell'art. 9 quinquies, comma 6, della L. 475 del 1988, i rifiuti pericolosi costituiti da batterie al piombo esauste derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, dovranno essere consegnati obbligatoriamente al Consorzio obbligatorio per la raccolta e recupero delle batterie al piombo, istituito ai sensi della citata Legge. Il suddetto Consorzio si avvale, a livello statale, di una rete di raccoglitori incaricati, i quali operano all'interno di aree geografiche prestabilite. Per conoscere l'elenco aggiornato di detti raccoglitori è attivo il n. verde 167 - 869120 o l'indirizzo elettronico: Cobat @ mail.nexus.it.

Oli usati

Codice CER 130106 - oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale - Rifiuto pericoloso

Codice CER 130107 - altri oli per circuiti idraulici - Rifiuto pericoloso
--

Codice CER 130202 - oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati - Rifiuto pericoloso

Codice CER 130203 - altri oli da motore, trasmissioni ed ingranaggi - Rifiuto pericoloso

Nella voce generica oli usati rientrano gli oli lubrificanti per autotrazione (motore, cambio/differenziale, idroguida/cambio automatico), nonché gli oli contenuti all'interno degli ammortizzatori.

Non rientra in questa categoria il liquido per i freni.

Le caratteristiche chimiche di tali prodotti sono analoghe e pertanto, essendo miscibili tra loro, possono essere conservati negli stessi recipienti.

I suddetti oli non contengono PCB o PTC e composti clorurati in genere.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, i rifiuti pericolosi costituiti da oli usati derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza di veicoli, dovranno essere consegnati obbligatoriamente al Consorzio obbligatorio degli oli usati, istituito ai sensi dell'art. 11 della citata legge, o ad imprese concessionarie regolarmente autorizzate che effettuano la raccolta degli stessi. Il registro di carico/scarico degli oli usati di cui all'art. 8, del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, non è più previsto; le movimentazioni degli oli usati in giacenza potranno essere annotate sul registro di carico/scarico previsto per le altre tipologie di rifiuti. Per conoscere l'elenco aggiornato dei raccoglitori che hanno ottenuto dal Consorzio la concessione alla raccolta e trasporto è attivo il n. verde 167 - 863048 o l'indirizzo elettronico: www.coou.it.

L'indirizzo della sede del Consorzio è: via del Giorgione, 59 - 00147 ROMA - tel.06/596931 fax 06/5413432.

Contenitori di combustibili gassosi

Codice CER 160208 - rifiuti della demolizione dei veicoli - Rifiuto non pericoloso

I contenitori di combustibili gassosi (GPL e metano) eventualmente presenti nei veicoli, data l'elevata pericolosità di esplosioni nel caso di frantumazione della carcassa, devono essere asportati prima di sottoporre i veicoli stessi ad ogni altro trattamento di bonifica, e successivamente si deve provvedere alla loro messa in sicurezza.

Filtri olio usati

Tali componenti possono contenere, se non preventivamente bonificati, fino a 450 gr di olio esausto.

Prima delle demolizioni dei veicoli è quindi necessario provvedere alla loro bonifica, privandoli dell'olio contenuto previa scolatura. L'olio recuperato dovrà essere conservato nell'apposito settore di stoccaggio degli oli usati, mentre la cartuccia filtrante potrà rimanere sul veicolo da rottamare.

Liquido freni

Codice CER 130108 - oli per freni - Rifiuto pericoloso

Il liquido per i freni, impropriamente definito nel catalogo europeo dei rifiuti come olio, è chimicamente una miscela di poliglicoli, poliglicoleteri ed esteri borici di poliglicoleteri.

Esso deve essere asportato dalle apposite vaschette presenti sui veicoli, stoccato con le modalità richiamate nella scheda C, punto 1.7. *“Settore per il deposito dei rifiuti liquidi estratti dai veicoli”*, nonché etichettato secondo la specifica normativa.

Liquido refrigerante

Codice CER 130303 - oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti e altri liquidi non contenenti composti organici clorurati - **Rifiuto pericoloso**

Il liquido refrigerante e antigelo chimicamente è un glicole monoetilenico in concentrazione variabile tra il 35% e il 50%. Grazie al suo elevato punto ebollizione (197°C), al suo basso punto di congelamento nonché alla sua solubilità in acqua, è da sempre stato utilizzato come liquido per radiatori. E' un prodotto nocivo sia per le persone che per l'ambiente, perciò deve essere bonificato dai veicoli, indipendentemente dal suo grado di diluizione con acqua. Il liquido deve essere conservato in contenitori specifici, etichettati e depositati secondo le prescrizioni richiamate nella scheda C, punto 1.7. *“Settore per il deposito dei rifiuti liquidi estratti dai veicoli”*.

CFC degli impianti di condizionamento

Codice CER 140401 - clorofluorocarburi (CFC) - **Rifiuto pericoloso**

La normativa comunitaria ha sancito la messa al bando di questi prodotti chimici, altamente dannosi per lo strato di ozono atmosferico che protegge la terra dai raggi ultravioletti, a partire dal 1° gennaio 1995. Nei veicoli i CFC (clorofluorocarburi), presenti all'interno degli impianti di condizionamento come liquidi refrigeranti, sono stati sostituiti già a partire dal 1994, con gli HFC (idrofluorocarburi), meno dannosi per l'ozono. Inoltre fino a qualche anno fa si potevano trovare anche nelle imbottiture dei sedili e nei volant, in quanto erano utilizzati come agenti espandenti nelle schiume integrali e negli espansi poliuretanic.

Nei veicoli da rottamare si possono trovare quindi essenzialmente due tipi di gas refrigeranti:

- I CFC nelle vetture immatricolate fino al 1994;
- I HFC (o 134/A) nelle vetture immatricolate dopo il 1994.

In ogni caso i gas refrigeranti devono essere rimossi dagli impianti di condizionamento, con tecniche adeguate che impediscano la fuoriuscita degli stessi, in quanto ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, ne è vietata la dispersione nell'ambiente.

Relativamente alle attività di raccolta e di stoccaggio dei gas si evidenzia che le stesse dovranno essere effettuate nel rispetto degli accordi di programma di cui all'art. 6, comma 6, della citata legge, ai quali si rinvia per una più approfondita verifica.

Tuttavia si richiamano le seguenti problematiche di ordine generale:

- per la bonifica devono essere utilizzate specifiche attrezzature da personale competente in grado di garantire la raccolta completa dei gas direttamente dagli impianti di condizionamento dei veicoli, compreso il residuo di gas presente nell'olio del compressore,
- l'aspirazione del gas, effettuata con una pompa di vuoto di discreta potenza, può durare da 10 a 15 minuti per veicolo;
- i gas aspirati devono essere stoccati in apposite bombole di varia capienza (50-90-1000 litri) a seconda della potenzialità del centro di raccolta;
- i contenitori devono essere sottoposti a periodica manutenzione (sostituzione delle guarnizioni di tenuta, controllo del manometro, ecc.);
- al fine di non compromettere il riutilizzo, gas diversi non devono essere miscelati tra loro e quindi devono essere conservati in contenitori separati (le caratteristiche dei gas contenuti negli impianti sono di norma riportate su etichette nel vano motore del veicolo);
- le bombole devono essere stoccate al riparo dal sole e protette dagli urti.

I gas raccolti devono essere inviati presso appositi impianti di trattamento per l'eliminazione dei contaminanti e per il successivo riutilizzo.